



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Decreto nr. 63/2020

IL PRESIDENTE VICARIO

Visto l'art. 83, 1° comma del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che ha disposto il rinvio di ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, fatte salve le ipotesi contemplate dal 3° comma (corrispondenti alle ipotesi di cui all'art. 2, 2° comma lett. g) del d.l. 8 marzo 2020 n. 11);

Visto l'art. 83, 2° comma che ha disposto, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali con la precisazione che *“si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”*;

Sentiti il Procuratore Generale, l'Avvocato Generale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e il Presidente dell'URCOFER (Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna);

Sentita l'autorità sanitaria regionale;

All'esito delle riunioni tenute con i Presidenti di sezione nei giorni 13 marzo 2020 e 16 marzo 2020

RW

Ritenuta la necessità di adottare, ad integrazione di quanto disposto con il decreto n. 55 del 9 marzo 2020, linee guida per la trattazione dei procedimenti civili e penali con udienze fissate nel periodo compreso dalla data odierna sino al 15 aprile 2020

DISPONE

SETTORE CIVILE E LAVORO

Sono rinviate d'ufficio, a data che sarà in seguito comunicata alle parti, tutte le udienze fissate fino al 15 aprile 2020, fatta eccezione per i procedimenti di cui all'art. 83, 3° comma d.l. n. 18/2020, con la precisazione che:

- sono considerate urgenti e saranno quindi trattate le cause relative ad alimenti strettamente intese come cause riguardanti l'obbligazione alimentare di cui agli artt. 433 e ss. c.c.; le cause di separazione dei coniugi con richiesta di assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli, così come quelle riguardanti la separazione delle coppie di fatto, saranno invece considerate urgenti, e saranno trattate, solo ove sia dedotta da almeno una delle parti e sia in concreto ravvisabile una situazione di urgenza e di necessità in relazione alla quale la ritardata trattazione possa produrre un grave pregiudizio alle parti: in quest'ultimo caso il Presidente di sezione provvederà alla dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83, 3° comma, d.l. n. 18/2020;
- saranno trattati i sub-procedimenti ex artt. 283 c.p.c., 351 c.p.c. e 373 c.p.c. e, per quanto riguarda il settore lavoro e le cause soggette a rito del lavoro, i procedimenti riguardanti istanze di decisione anticipata della richiesta di sospensione (art. 431 c.p.c.): saranno, cioè, trattati i ricorsi con i quali viene chiesto che la decisione sull'istanza di inibitoria sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione o, per il rito del lavoro, prima dell'udienza di discussione (saranno invece rinviate tutte le udienze ex art. 350 c.p.c. e ex art. 434 c.p.c., anche riguardanti appelli contenenti istanza di inibitoria);
- nel periodo fino al 15 aprile 2020 non sono fissate udienze della sezione per i minorenni; in caso di sopravvenienza nel periodo in questione, saranno considerati urgenti i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati, mentre i procedimenti di adottabilità e di affidamento etero familiare saranno considerati urgenti solo ove ravvisabile una situazione effettiva di grave pregiudizio nel ritardo che, anche su segnalazione delle parti, sarà dichiarata dal Presidente della sezione ai sensi dell'art. 83, 3° comma D.L.
- i procedimenti urgenti di cui all'art. 83, 3° comma D. L. n. 18/2020, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori saranno trattati

mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento ai sensi dell'art. 83, 7° comma lett. h);

- saranno, in particolare, trattati con le modalità di cui all'art. 83, 7° comma lett. h) i procedimenti, fissati per la precisazione delle conclusioni, dei quali, eventualmente su tempestiva segnalazione delle parti, sia dichiarata l'urgenza dal Presidente di sezione ai sensi dell'art. 83, 3° comma D.L. n. 18/2020 anche in relazione alla risalente iscrizione in primo grado;
- i procedimenti urgenti di cui all'art. 83, 3° comma D. L. n. 18/2020 che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e delle parti, potranno, con il consenso degli avvocati, essere trattati mediante con collegamento da remoto con le modalità previste dall'art. 87, lett. f) del D.L. n. 18/2020

SETTORE PENALE

Sono rinviate di ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 tutte le udienze dei procedimenti penali fissate fino a tale data come previsto dall'art. 83, 1° comma d.l. n. 18/2020.

I rinvii saranno disposti fuori udienza. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate con le modalità di cui all'art. 83 commi 13 e 14 D.L. n. 18/2020.

Nei procedimenti previsti dall'art. 83, 3° comma lett. b) a carico di imputati sottoposti a misura cautelare/detenuti anche per altra causa/in espiazione pena, gli imputati o i loro difensori che chiedano espressamente che si proceda dovranno darne comunicazione tempestiva all'Ufficio per consentire l'anticipazione dell'udienza e la predisposizione dei mezzi tecnici/organizzativi necessari per garantirne l'espletamento in videocollegamento nel rispetto della normativa di emergenza.

Il presente provvedimento, suscettibile di integrazione e modifica in relazione all'evoluzione della situazione di emergenza sanitaria, sarà comunicato a tutti i magistrati della Corte, al Sig. Procuratore Generale della Repubblica, al sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Bologna, al sig. Presidente dell'URCOFER (Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna) e sarà altresì pubblicato sul sito internet della Corte d'Appello.

Bologna, 18 marzo 2020

Il Presidente Vicario
Roberto Aponte

